



**CRUI**  
Conferenza dei Rettori  
delle Università Italiane



**C O D A U**  
Convegno permanente  
dei Direttori Amministrativi  
e Dirigenti delle Università Italiane

Roma, 4 aprile 2012  
Prot. 321-12/P/rg

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  
**Prof. Filippo Patroni Griffi**

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Prof. Francesco Profumo**

E, p.c.  
Al Presidente dell'ANVUR  
Prof. Stefano Fantoni

Al Presidente della CiVIT  
**Prof.ssa Romilda Rizzo**

**Oggetto: Art.13, c. 12 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

L'art. 13, comma 12, del decreto 150/2009 prevede che le disposizioni per il raccordo tra le attività della CiVIT e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione siano dettate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con i Ministri competenti.

La CiVIT nella delibera 9/2010 ha rilevato che l'art. 6 della L. n. 168/1989 riconosce alle Università, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che a tal fine, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; ha altresì evidenziato che le Università già prima dell'entrata in vigore del decreto 150/2009 si fossero dotate, nell'esercizio della propria autonomia, di appositi strumenti di valutazione della propria attività. La CiVIT nella predetta delibera, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, ha infine espresso l'avviso che gli Atenei non fossero tenuti alla costituzione dell'OIV e che, nelle more dell'insediamento dell'ANVUR, l'attività di valutazione continuasse ad essere svolta dai Nuclei di valutazione ai sensi della L. n. 537/1993, come integrata e modificata dalla L. n. 370/1999; ha stabilito infine che le Università fossero comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva e che pertanto fossero chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

La CiVIT in quella sede ha anche auspicato la celere definizione delle modalità di raccordo con l'attività affidata all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), non appena si fosse insediata l'ANVUR e adottato il Regolamento sulla sua struttura e funzionamento.

E' stato adottato il Regolamento sopra richiamato con DPR 1 febbraio 2010, n. 76.

L'ANVUR, costituita ai sensi dell'art. 2, c. 138, del D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286/2006 si è regolarmente insediata ed ha avviato le sue attività (es. VQR valutazione della ricerca 2004/2011 e procedure per l'accreditamento dei corsi di studio), comprese le ulteriori funzioni attribuite dalla L. 30.12.2010, n. 240; la valutazione pertanto, in base alle normative sopra richiamate, attraversa tutte le funzioni istituzionali finali e strumentali delle Università, comprese le politiche di reclutamento nonché quelle relative alla programmazione e alla pianificazione degli obiettivi strategici.

Al riguardo si precisa che con D.M. 50/2010 del 23.12.2010 sono state dettate, ai sensi dell'art.1-ter, c. 1, del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito nella L. 31.3.2005, n.43 le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. Le predette linee generali d'indirizzo, che definiscono gli obiettivi da raggiungere e le relative indicazioni operative, sono finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario anche secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per l'Università in data 6 novembre 2008. Le Università in base alla normativa sopra richiamata sono tenute ad adottare programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo ministeriali. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università ai fini della allocazione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012. Al riguardo si tenga anche tenuto anche conto del testo del decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 23 marzo u.s., ex art. 5, della L. n. 240/2010.

Le disposizioni soprarichiamate implicano evidentemente una serie complessa di adempimenti amministrativi per gli Atenei tenute pertanto a dotarsi di strumenti di programmazione e pianificazione degli obiettivi, nonché di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati.

A sua volta, il decreto 150/2009 prevede diversi adempimenti inerenti al ciclo della performance: Piano triennale della performance e relativi aggiornamenti, Relazione annuale sulla performance, Piano triennale della trasparenza e suoi aggiornamenti. Gli Atenei nel 2011 hanno adottato e presentato detti Piani triennali come previsto dalla normativa e come risulta dal sito della CiVIT dedicato alle Università.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si evince con chiarezza che per gli Atenei si vanno a sommare agli adempimenti appena descritti (D. Lgs. 150/2009) quelli analoghi, per contenuti e finalità, che discendono dalla normativa speciale in materia di valutazione universitaria sopra riportata.

Questa pesante sovrapposizione, peraltro, non appare in linea con quanto prevede il D. L. AC 4940-B Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo che all'art. 3, rubricato Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR, contempla il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche per garantire a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti.

In considerazione di tutto ciò e visti anche i contenuti della richiamata delibera CiVIT, si ritiene che la sede più idonea per risolvere le criticità segnalate, in primis la duplicazione di adempimenti, possa essere il decreto contemplato all'art. 13, comma 12 del decreto 150/2009, previsto dalla norma per raccordare le funzioni della CiVIT e dell'ANVUR. È pertanto indispensabile una celere adozione del predetto decreto, che costituisce, a giudizio degli scriventi, lo strumento più efficace per evitare agli Atenei un aggravio di procedure in fase di programmazione, di monitoraggio e di valutazione delle attività.

Con i migliori saluti.

Il Presidente della CRUI  
Prof. Marco Mancini



Il Presidente del CODAU  
Dott. Enrico Periti

